

La guida

di Antonio Scuglia

Pisa Successione ereditaria: qual è la sorte dei rapporti bancari? Negli ultimi tempi diversi utenti di Pisa e provincia si sono presentati all'associazione di consumatori Adusbef per districarsi in un labirinto nel quale rischiavano di perdersi con gravi danni economici. L'avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef di Pisa, traccia quindi per Il Tirreno un vademecum molto pratico sull'argomento. «Gli eredi del de cuius – spiega il legale – si trovano, talvolta ad affrontare una serie di incombenze per accertare (a meno che già non li conoscano) quelli che erano i rapporti bancari ed i debiti e crediti che aveva, ed ha lasciato, il proprio caro».

Come conoscere i rapporti del de cuius?

«Il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che gli eredi possono accedere alle informazioni reddituali e patrimoniali presenti in anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari relativi al defunto. Pertanto, gli interessati (dimostrando la propria qualità di erede, che può essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 Dpr 445/2000), ricorrendo ad apposita modulistica reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, possono conoscere i dati suindicati».

Come fornire la prova della qualità di erede?

«La prova (sia in caso di istanza di accesso per conoscere i rapporti del de cuius, ma anche in ambito giudiziale) può essere fornita con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

Come richiedere i documenti alla Banca?

«Una volta conosciuti i rapporti bancari del de cuius, per verificare i depositi esistenti e le operazioni effettuate l'erede deve avvalersi della normativa bancaria in materia. Infatti, secondo l'art. 119 del Testo Unico Bancario, il successore a titolo universale ha diritto di ricevere dall'istituto di credito la documentazione concernente i rapporti del de cuius e, quindi, per quanto qui interessa, gli estratti di conto corrente ma limitatamente agli ultimi dieci anni, come eventuali specifiche operazioni dallo stesso de cuius poste in essere (bonifici, assegni, prelievi, ...) , oppure investimenti effettuati in azioni, obbligazioni, eccetera».

Ciò in quanto, «una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la Banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza ed a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell'eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione».

La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, «al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all'esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l'erede riten-



Uno sportello bancario (foto d'archivio)

Eredità e conti correnti bancari un labirinto per gli utenti

Molti i casi trattati dall'associazione consumatori Adusbef provinciale
L'avvocato Alberto Foggia: «Ecco come accertare i crediti e i debiti»



L'avvocato Alberto Foggia, legale per Pisa e provincia dell'Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti



Il successore ha diritto di ricevere gli estratti conto degli ultimi dieci anni

Attenti ai mutui in corso: è importante conoscere bene le condizioni contrattuali

ga non più utili».

Se la persona da cui si eredita era proprietaria (o comproprietaria) di un immobile per il quale aveva in corso un mutuo con una banca c'è la possibilità di sgravarsi del pagamento del rateo o di parte di esso?

«L'unica possibilità al riguardo è quella offerta dalla stipula di una polizza vita al momento della sottoscrizione del finanziamento. Infatti non di rado è lo stesso istituto di credito che propone al proprio cliente di sottoscrivere una polizza vita a tutela sua e dei suoi eredi in caso di morte, ma pure in ipotesi di invalidità permanente (ad esempio a seguito di un incidente grave), malattie fortemente invalidanti, perdita del lavoro, avvalendosi di un'Assicurazione con la quale è convenzionata o che fa parte del proprio gruppo».

A seconda delle condizioni contrattuali, in caso di decesso del proprio caro, «l'erede potrà beneficiare dello sgravio di parte o della totalità dei ratei residui del mutuo. È però buona regola prestare particolare attenzione alle condizioni di polizza – preferibilmente avvalendosi di un professionista – in quanto la documentazione da

presentare alla Compagnia assicurativa non è affatto trascurabile».

Al decesso, il conto corrente si estingue automaticamente o vi subentrano gli eredi?

«Il rapporto di conto corrente bancario prosegue anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi che, ovviamente, abbiano accettato l'eredità semplicemente o con beneficio di inventario, ovvero riservandosi prima di verificare quelli che sono i debiti e crediti; a tale ultimo riguardo è bene sapere che l'articolo 485 del codice civile introduce un meccanismo legale volto a definire la posizione di un soggetto chiamato ad un'eredità, ovvero stabilisce che chiunque si trovi in possesso, anche solo temporaneo, di beni ereditari, è tenuto a redigere un inventario entro tre mesi e se l'inventario non viene redatto entro tale termine, o seppur viene fatto ma il chiamato all'eredità non dichiara entro 40 giorni di accettare o rinunciare all'eredità, si presume che abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente. Infatti, la morte del correntista non determina l'estinzione automatica del rapporto di conto corrente bancario, bensì la

sua prosecuzione con subentro nel rapporto dei suoi eredi, e salva ovviamente la facoltà di entrambe le parti di recedere (e quindi chiedere l'estinzione) dal rapporto contrattuale così proseguito».

Il singolo coerede può agire per la sua sola quota o per l'intero?

«È legittimato a chiedere alla banca il pagamento delle somme cadute in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'istituto di credito possa (validamente) opporre tale richiesta. Del resto, il pagamento compiuto dalla banca a mani del coerede avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo beneficiario e, quindi, la banca non è legittimata a subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde di tutti gli eredi. D'altro canto, deve ritenersi legittimo il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il credito residuo del de cuius al singolo coerede nel caso di espresa opposizione da parte degli altri eredi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso particolare**Cosa può fare immediatamente l'erede se il conto è cointestato**

► Se il conto è cointestato l'erede può chiedere il pagamento del 50% del saldo giacente sul conto? Sicuramente per la quota pari alla metà, spiega l'avvocato Foggia.

In caso di decesso di uno dei cointestatori di un conto corrente a firma disgiunta, fatto salvo il patto contrario, il contitolare superstite mantiene il diritto di compiere operazioni separatamente; il regime di solidarietà, sia dal lato attivo che passivo, previsto dall'art. 1854 c.c., sopravvive, infatti, anche dopo il decesso di uno dei cointestatori sicché il contitolare superstite ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intero saldo del conto corrente. Tuttavia, la possibilità di disporre dell'intero saldo trova un "vincolo di indisponibilità della somma" nella normativa tributaria (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 346/1990)

che impone la presentazione preventiva della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo; quindi, sino al momento in cui non risulti soddisfatta la condizione relativa alla presentazione della documentazione successoria, permane in capo all'intermediario un divieto di esecuzione della prestazione, in ragione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore.

Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario, ha circa 175 sedi in Italia. L'Adusbef pisana può essere contattata presso l'avvocato Alberto Foggia: tel. 050.542786, fax 050.7911566, email foggiamerico@gmail.com